

FEBBRAIO 2018

SL  
DR

MAGAZINE



**Un magazine per parlare  
di diritto e diritti, per raccontare  
il quotidiano impegno al fianco  
dei nostri clienti.**

— Legge di stabilità 2018  
ed agente sportivo

— Stefano Antonelli: l'intermediario  
sportivo è la figura del futuro


— Lo sport può essere considerato come  
un volano dell'economia locale

# Legge di stabilità 2018 ed agente sportivo

La via è quella della regolamentazione della professione di Agente sportivo in Italia.



DI GUIDO DEL RE, AVVOCATO



**I**l 30.11.2017 è stato accolto l'emendamento n. 40.55 sulla "disciplina dell'agente sportivo".

La via è quella della regolamentazione della professione di Agente sportivo in Italia. La citata norma dispone difatti l'istituzione della figura dell'Agente Sportivo (non si

parla di Agente di Calciatori) operante in tutte le discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I..

Nel mondo calcio, tale norma, comporterà presumibilmente una riforma dell'attuale Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo adottato dalla F.I.G.C. Difatti

nel 2015, con la cd. Deregulation voluta dalla F.I.F.A., veniva abolita la figura dell'Agente di Calciatori, l'elenco Agenti tenuto dalle singole Federazioni nazionali (in Italia F.I.G.C.) ed il relativo esame abilitativo. Il Regolamento Agenti F.I.F.A. e tutti i regolamenti delle singole

Federazioni (in Italia il Regolamento Agenti F.I.G.C.) venivano sostituiti dal Regolamento Intermediari F.I.F.A. al quale, le stesse Federazione, dovevano rinviare per la stesura dei nuovi Regolamenti interni (in Italia entrò in vigore ad Aprile 2015 il Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo).

L'emendamento accolto ripristina le condizioni pregresse disponendo:

1. il ripristino della prova abilitativa (salvo per chi abbia ottenuto l'abilitazione prima del 31.03.2015);
2. l'accesso alla professione solo per coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, cittadini italiani o di altro stato membro dell'UE, e che non abbiano subito alcuna condanna per delitti colposi nell'ultimo quinquennio;
3. l'istituzione di un Registro Nazionale degli Agenti Sportivi presso il C.O.N.I.;
4. il pagamento di un'iscrizione annua a titolo di "imposta di bollo" di euro 250,00.

Sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri a definire le modalità di svolgimento delle prove abilitative, le composizione e funzioni delle

commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta del Registro, gli obblighi di aggiornamento, i parametri di determinazione dei compensi.

Con l'accoglimento della proposta di modifica n. 40.55 al DDL n. 2960 il C.O.N.I. avrà un ruolo centrale, dovrà difatti adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini i casi di incompati-

.....

**Nel mondo calcio, tale norma, comporterà presumibilmente una riforma dell'attuale Regolamento per i Servizi**

.....

bilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

Di seguito il testo: «È istituito presso il Coni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il «Registro Nazionale degli Agenti Sportivi», al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione

sportiva professionistica.

Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Coni, sono definiti:

- le modalità di svolgimento delle prove abilitative;
- la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici;
- le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento;
- i parametri di determinazione dei compensi.

Il Coni, con regolamento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo». ■

# Antonelli: l'intermediario sportivo è la figura del futuro

Intercettare il punto di mezzo tra gli interessi del Club che acquista, di quello che vende e del calciatore.



**FOOTBALL  
SERVICE**



**S**tefano Antonelli, da manager di grandi calciatori come Fabio Grosso, per citare l'eroe del Mondiale 2006, a direttore sportivo di club importanti, dal Torino, al Siena, all'Udinese al Bari. Sempre nel calcio per vent'anni, ora nel ruolo di consulente e intermediario. I perché di questo percorso.

«Ho iniziato sui campi di calcio di Roma e d'Italia, poi nel mondo a vedere i giovani talenti per proporli alle società. In un decennio lungo dal 1994 al 2006 ho gestito calciatori importanti, alcuni importantissimi, io dico per mia fortuna, se ho avuto dei meriti preferisco che me li riconoscano gli altri. Dal 2006 ho

scelto il percorso da direttore sportivo e lo ho fatto lavorando in club a cui resto grato come Ascoli, Torino, Udinese, Siena e Bari. Esperienze a prescindere, di grandissima formazione, una palestra incredibile. E dopo vent'anni ho rielaborato tutte queste esperienze immaginandone la sintesi migliore».

## **In cosa l'intermediario è sintesi degli altri ruoli da lei ricoperti?**

«Mi sono reso conto del fatto che il sistema calcio è cambiato, come è cambiato il mondo, sono cambiate le relazioni: i presidenti preferiscono avere più di un interlocutore e il direttore è diventato spesso una figura più funzionale e operativa all'interno di un club, perché le trattative vengono condotte per la maggior parte dei casi, per conto dei proprietari delle società, da figure terze che riescono ad intercettare il punto di mezzo tra gli interessi del club che acquista, quelli del club che vende e quelli del calciatore. Questo è l'intermediario o consulente se preferite, ed è il ruolo predominante all'interno del calcio di tutto il mondo. Lo dico per fotografare una realtà che cambia, ma consapevole del pieno rispetto che il ruolo del direttore sportivo merita, e questo vorrei fosse chiaro: c'è un portato di storia e di competenze che non va assolutamente disperso».

## **Il ruolo con cui lei ora sta operando, Antonelli, ha però comportato la sospensione dall'albo dei direttori sportivi.**

«Credo fortemente in questo ruolo che ho definito centrale, quella



dell'intermediario, e ribadisco il suo effetto di sintesi tra quella del procuratore e quella del Direttore Sportivo. Credo anche che questa figura rappresenti indipendenza da tutte le parti in causa in una trattativa e quindi offra garanzie a tutti gli interlocutori all'interno di un affare. È una nuova sfida personale e come faccio da 22 anni a questa parte, la affronto con l'entusiasmo e la passione del primo giorno.

Ed è per questo che abbiamo ricominciato dalla Football Service, la mia struttura storica, pensandola come una agenzia europea che si occupi di tutti gli aspetti del calcio moderno: rapporti con gli sponsor, rapporti con i media e i social, sport production. Detto questo, fatemi ribadire l'assoluta funzionalità del ruolo che i direttori sportivi hanno conquistato ed esercitano. Se un domani dovesse

ricapitare un progetto che mettesse al centro il calcio, dai giovani ai più grandi, in tutte le componenti che caratterizzano la vita di un club, non escluderei affatto di poterlo valutare e prendere in considerazione».

## **Di grande attualità anche il tema della reintroduzione dell'albo dei procuratori sportivi. Qual è il suo punto di vista su questo argomento molto dibattuto e di assoluto interesse, non solo per gli operatori di mercato?**

Sono personalmente favorevole alla reintroduzione dell'albo con una serie di paletti diversi da quelli che hanno contraddistinto la categoria fino a qualche tempo fa. Ritengo sia assolutamente necessario regolamentare la figura del manager di calciatori, che peraltro

negli ultimi 15 anni ha vissuto una serie di rivisitazioni. Innanzitutto va legittimato e istituzionalizzato il ruolo, diversamente vissuto come elemento scomodo, di contrasto dalle società e dai presidenti. E invece deve diventare un ruolo cruciale per i club. Questo lo dico perché non mi stancherò mai di ripetere che oggi la nuova figura è quella dell'intermediario, a metà strada tra il direttore sportivo e l'agente, capace anzi di far mettere sedute due società e gli agenti di un calciatore per lavorare su una operazione. L'albo va istituito nuovamente, i vari passaggi regolamentari saranno termini e temi di discussione nelle sedi opportune».

### **Un altro aspetto normativo di assoluta attualità è quello della clausola rescissoria...**

«Strumento direi quasi imprescindibile se vediamo quello che già accade in Spagna, in Inghilterra, in Germania. Punto che definirei nodale nello sviluppo dei rapporti tra calciatori e club, anche per regolamentare i destini nella prospettiva del calciomercato, con reciproci vantaggi pattuiti per tempo, fissando i termini economici che possono portare ad una cessione con piena soddisfazione

delle parti. Già è stata introdotta e viene utilizzata da noi, nel nostro sistema: ritengo che prenderà sempre più e giustamente piede».

### **La squadra che a partire dal mercato estivo fino a questo punto della stagione la ha entusiasmata di più?**

«Se devo dire che mi ha entusiasmato di più finora è la Lazio. La vai a vedere ed è piacevole, verifichi che ci sono 4-5 giocatori straordinari e attorno gli altri creano un contesto funzionale. La Lazio ha un valore patrimoniale in organico incredibile e quindi merita i complimenti».

### **Alexi Sanchez prima di finire allo United è stato conteso tra City e United. Come sette anni era tra City e Barcellona. All'epoca lei rappresentava l'Udinese nell'operazione che portò il cileno in Spagna. Quali sono le sue considerazioni?**

«Lo vedevo ideale per il calcio inglese anche quando chiusi con il Barcellona per fare il bene della società che all'epoca rappresentavo. Lo convinsero due telefonate, di Messi e Guardiola. E le condizioni economiche erano identi-


che. Questo per dire che Alexis è istinto e va dove si sente. Sarà stato così anche stavolta. Se ripenso a Sanchez rivedo le grandi intuizioni che fanno bene al nostro sistema: Gino Pozzo lo comprò tra primo e secondo tempo di una partita del Colo Colo. Guardate dove è arrivato. Uno straordinario anarchico del gioco offensivo».

### **All'estero, negli altri grandi campionati d'Europa, sembrano camminare con una marcia in più. Perché?**

«Perché sicuramente questo "passaggio" operativo nuovo lo hanno già intercettato e compiuto. Penso alla Premier, che oggi è un modello sportivo, commerciale, di managerialità e marketing un po' per tutti. Ecco, lì si ragiona davvero "di sistema". Il campo, la piattaforma televisiva, gli stadi, la gente, la comunicazione, c'è un universo sinergico che mette al centro lo spettacolo come prodotto per i tifosi e per le aziende. E ognuno può essere soggetto attivo. A me piacerebbe davvero che l'Italia potesse esprimere il suo di modello. E fare scuola. Perché abbiano le energie e le professionalità per creare un sistema nostro, efficace e magari mutuabile anche fuori».

# Lo sport può essere considerato come un volano dell'economia locale

Lo Studio Legale Del Re parte irrinunciabile del nostro management.



“**F**rancesco Bertolotti è amministratore delegato della Mens Sana Basket 1871, una della più belle realtà sportive nel panorama sportivo italiano. Nata come sezione autonoma della polisportiva Mens Sana in Corpore Sano 1871 con il nome di Mens Sana Basket, ha conquistato a livello nazionale otto scudetti, cinque Coppe Italia e sette Supercoppe italiane e a livello internazionale una Coppa Saporta, raggiungendo per quattro volte le Final Four di Eu-

rolega. Nella stagione 2017-2018 milita nel campionato di Serie A2.

In effetti, nonostante sia solo qualche mese che ho assunto il mio incarico, avverto con chiarezza quali responsabilità e quali onori derivino dall'essere erede di un retaggio così importante. Il valore del brand è unanimemente riconosciuto in campo nazionale e internazionale e pur se la squadra oggi militi solo nel campionato di A2, continuiamo a ricevere inviti anche dall'estero

per far sì che formazioni giovanili ci rappresentino. Tutti i titoli che voi citate fanno bella mostra nel Pala-Estra, una struttura che nonostante gli anni, è ancora oggi imponente e non manca di incutere rispetto agli avversari di turno. Un anno fa il C.O.N.I. ci ha riconosciuti eredi di questo retaggio e oggi continuiamo a batterci assieme alla città e alla Polisportiva da cui prendemmo le mosse come sezione basket, perché questo palmares non venga depauperato da vicende ormai antiche e che nulla hanno a che fare con lo sport giocato. Siamo incredibilmente al quinto grado di giudizio per affermare le nostre ragioni e continueremo a farlo nel rispetto della passione dei nostri tifosi.

**Cosa l'ha convinto ad impegnarsi in questo incarico? Appassionato di Basket?**

Nonostante la mia carriera si sia articolata in ruoli di manager nel settore del lusso, ho alle spalle anche un passato di sportivo e allenatore nel calcio.

Il basket quindi è una conoscenza tardiva che non manca tuttavia di appassionarmi per la fisicità,

l'agonismo ed il fatto che in un unico contenitore ristretto si sommino l'agonismo dei giocatori e la passione degli sportivi che qui a Siena è veramente molto particolare a cominciare dalla "Verbena" che suona ogni volta come inno di battaglia.

L'impegno che ho preso è direttamente conseguente alla mia amicizia con la famiglia Macchi che per il tramite di una società controllata, la Siena Sport Network, ha deciso di impegnarsi nello sport di livello.

Il progetto è ambizioso e punta sul fatto che le massime espressioni sportive possano oggi esser considerate come un volano di traino dell'economia locale. Non sto a specificare i passaggi di questo progetto pluriennale, perché il primo obiettivo lo stiamo vivendo oggi con tutta la nostra capacità di lavorare.

Si tratta di dare dimensioni industriali a una società che è ripartita solo tre anni fa da un dissesto e a cui la sola passione sportiva espressa da un trust e da un consorzio di aziende-sponsor non è riuscita ancora dare basi permanenti di sviluppo. Il mio primo convincimento è di organizzare l'azienda solo su parametri industriali.



### Come sta andando la Mens Sana?

Mah, vedete, in pochi mesi, con la contingenza rappresentata da una nuova stagione che è iniziata non appena siamo arrivati, le cose non sono immediatamente facili. La famiglia Macchi, pur se minoritaria, ha voluto far sì che gli sportivi apprezzassero il loro arrivo anche nel momento del mercato e questo ha avuto un crescendo negli ultimi giorni. Aver completato la rosa con elementi molto titolati ha comportato una fase di ambientamento prolungata che ancora non può dirsi conclusa. La squadra quindi è oggettivamente ancora in rodaggio e fa registrare alti e bassi

soprattutto nelle prestazioni lontano dalle mura amiche. Ci siamo posti come obiettivo di stagione l'accesso ai play off, quindi il raggiungimento di uno dei primo otto posti del girone: siamo agli inizi di dicembre e c'è tempo per attendere la maturazione della squadra e una maggiore continuità delle prestazioni. Quest'anno tuttavia i nostri obiettivi primari sono finalizzati soprattutto a incidere sul segno del rendiconto annuale e sulla capacità che potremmo avere di riportare il conto economico alla sostenibilità.

Quello che ho sempre detto a stampa e sportivi è che prima di puntare al ritorno in A1 è neces-

sario dare alla società Mens Sana Basket 1871 quelle basi strutturali che non rendano effimero il suo sviluppo. Quindi perseguiamo il traguardo al termine di un ciclo triennale.

**Al fianco della Mens Sana c'è lo Studio Legale Del Re. Quanto è importante oggi l'affiancamento di uno Studio Legale specializzato nel diritto sportivo?**

Mi fate una domanda a tranello cui vorrei rispondere senza fronzoli e con estrema pragmaticità. Dando per scontato che la scelta dello Studio sia avvenuta per un trascorso di esperienze positive precedenti, avere accanto dei professionisti che hanno scelto questa particolare branca per operare è per me fondamentale. Proprio



**Poter contare su partner di livello come lo Studio Legale Del Re è fondamentale se non addirittura obbligatorio**



per far sì che i passaggi operativi compiuti dal management Mens Sana Basket 1871 diventino permanenti. Operiamo in un settore che ci costringe a firmare molti

contratti, anche di natura internazionale e spesso volte proposti da procuratori sportivi che nella postilla stabiliscono linee di demarcazione a loro esclusivo vantaggio. Poter contare su partner di livello come lo Studio Legale Del Re è fondamentale se non addirittura obbligatorio, ci danno la certezza che se decidiamo di impegnarci nella valorizzazione di un giovane prospetto gli sviluppi di una carriera sportiva saranno a beneficio di Mens Sana. Il vostro Studio inoltre non si è mai tirato indietro quando vi abbiamo chiesto di allargare le vostre consulenze su tematiche societarie e commerciali e questo non ci costringe a dirottarsi su altri consulenti. Così siete divenuti parte irrinunciabile del nostro management.

**Come vede il futuro della mens Sana?"**

Nel breve variabile e con qualche perturbazione in arrivo, ma si sa che alle nostre latitudini il bel tempo fa presto a tornare. Al di là delle metafore atmosferiche, siamo a un punto di svolta a livello societario. Le energie profuse dalle componenti societarie che ci hanno preceduto devono essere riarticolate ed è probabile che la fami-



glia Macchi deciderà di assumersi un ruolo centrale nella gestione della Società Mens Sana Basket 1871. E allora sarà probabile che, impegnando direttamente il loro nome, forse emergeranno anche quei sacrifici ulteriori che potrebbero affrettare una svolta anche a livello sportivo... tuttavia il mio ruolo di manager è quello di mantenere la barra del timone orientata sulla sostenibilità finanziaria del progetto e sul raggiungimento di quella crescita industriale cui ho accennato in premessa. Operiamo in una città dalle dimensioni piccole che ha vissuto molti traicoli a cominciare dalla frenata delle imprese del credito, ma possiamo contare su un'attenzione che ci viene rivolta da un indotto molto più ampio che si estende all'intera regione Toscana. Nell'attesa, il mio compito è di lavorare, lavorare, lavorare. ■

# La legge Gelli-Bianco alle Sezioni Unite

**Cambiata la materia della Responsabilità penale del medico, la nuova norma però non distingue le diverse forme di colpa, l'imperizia non è punibile.**



DI CLAUDIA PROMUTICO, AVVOCATO



**L**a legge 8 marzo 2017 n.24 (Gelli-Bianco) ha sostituito la precedente normativa di cui al D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 (legge Balduzzi) ed ha innovato la materia della responsabilità penale del medico.

Infatti, la norma che precedentemente si occupava della colpa medica era l'art. 3, comma 1, della legge 189 del 2012, che prevedeva che: "l'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve." Pertanto, secondo la pre-

cedente normativa il sanitario che si atteneva alle linee guida non rispondeva penalmente nel caso di colpa lieve.

La giurisprudenza di legittimità in merito ha statuito che la colpa grave del sanitario si verifica quando quest'ultimo non avrebbe dovuto seguire le linee guida in quanto nel caso concreto queste risultano inadeguate. Dunque, l'applicazione della legge Balduzzi e quindi la punibilità del sanitario era prevista nel solo caso in cui questo avesse agito con imperizia, escludendo invece tutti gli altri casi di negligenza e di imprudenza, che di per sé integrano solo forme di colpa lieve. Le linee guida, pertanto, con la legge Balduzzi entrano a pieno titolo

fra i criteri che il giudice deve utilizzare per sindacare l'attività professionale svolta da un sanitario.

La nuova normativa ha introdotto con l'art.6, l'art. 590-sexies c.p. che prevede al primo comma che qualora il sanitario cagioni la morte o le lesioni personali per imperizia, la punibilità è esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che queste siano adeguate alla specificità del caso concreto. Ne consegue che la responsabilità del sanitario è esclusa laddove concorrano tre fattori: la realizzazione dell'evento a causa di imperizia; il rispetto delle raccomandazioni

previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero delle buone pratiche clinico assistenziali, nel caso in cui difettino linee guida pertinenti; l'adeguatezza delle linee guida alle specificità del caso concreto.

In merito alla succitata causa di non punibilità delineata dalla seconda parte dell'art.590-sexies c.p., preme sottolineare che questa risulta difficilmente passibile di applicazione pratica, dal momento che il concorso delle circostanze richieste dalla legge, annulla a priori e vicendevolmente le circostanze stesse: infatti, un sanitario che ha osservato le linee guida adeguate alle specificità del caso concreto esclude aprioristicamente la prima delle condizioni richieste dall'articolo 590 sexies c.p., ossia l'imperizia nella causazione dell'evento lesivo, precludendo a monte un addebito di imperizia stessa. Da tale considerazione è possibile desumere, a contrario, che l'osservanza di linee guida adeguate al caso concreto è ontologicamente incompatibile con l'imperizia, a sua volta identificata con la negligenza manifestata in ambito professionale.

La nuova normativa, quindi, non ha fornito un discrimen utile per distinguere le diverse forme di

colpa, anzi riducendo l'imperizia ad una causa di non punibilità (in concreto impraticabile) sembra portare come unica innovazione nel campo penale, l'abrogazione dell'art.3 della Legge Balduzzi.

Successivamente all'entrata in vigore della suddetta normativa si è creato un contrasto giurisprudenziale in seno alla Quarta Sezione della Corte di Cassazione che ha comportato la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento (Sentenza Cavazza) l'abrogazione della previgente normativa implica la reviviscenza della precedente normativa più severa che non consentiva distinzioni in relazione al grado della colpa. Infatti, la novella del 2017 non contiene riferimenti alla gravità della colpa. Ai sensi dell'art.2 c.p., la nuova normativa deve applicarsi unicamente ai fatti commessi successivamente alla riforma, mentre per i fatti anteriori, sempre in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 c.p., troverà applicazione la normativa previgente che risulta più favorevole con riferimento alla limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave.


Secondo la Corte, il secondo comma dell'art. 590-sexies c.p. è norma più favorevole rispetto alla prece-

dente in quanto prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell'area di operatività della colpevolezza, operante nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell'applicazione delle stesse.

La norma in commento appare notevolmente contraddittoria in quanto postula la coesistenza dell'imperizia e del rispetto delle linee guida adeguate alle specificità del caso concreto. La Corte di Cassazione ha, però, considerato superabile tale contraddittorietà statuendo la non punibilità del medico il quale, seguendo le linee guida adeguate e pertinenti, pur tuttavia sia incorso in una imperita applicazione delle stesse nel caso concreto.

In tale prospettiva l'unica ipotesi di rilevanza penale dell'imperizia sanitaria può essere individuata nell'assestamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto. Pertanto, non vi sono dubbi sulla non punibilità del medico che seguendo le linee guida adeguate e pertinenti sia in ogni caso incorso in una applicazione imperita delle stesse.

Secondo un diverso orientamento



(sentenza Tarabori) la nuova disciplina è meno favorevole rispetto alla precedente, in quanto la legge Balduzzi escludeva la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, mentre quella sopravvenuta ha eliminato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ai fini dell'attribuzione dell'addebito, dettando al contempo una nuova articolata disciplina in ordine alle linee guida che costituiscono il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue manifestazioni. In altri termini la Corte ha adottato un'interpretazione del secondo comma dell'art. 590-sexies c.p., inteso quale "nuova regola di parametrizzazione della colpa in

ambito sanitario", osservando che tale norma debba ritenersi meno favorevole rispetto all'abrogato art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, non contenendo alcun riferimento al grado della colpa, diversamente da quanto previsto dalla normativa precedente.

In conclusione, la radicale diversità delle interpretazioni ha imposto il ricorso alle Sezioni Unite che all'esito dell'udienza tenutasi il 21 dicembre ha pronunciato il seguente principio di diritto:

“L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l'evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l'evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:

1) nell'ipotesi di errore rimproverabile nell'esecuzione dell'atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;


2) nell'ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l'obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

c) se l'evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell'ipotesi di errore rimproverabile nell'esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell'atto medico”.

# I tanti aspetti della responsabilità medica

Considerazioni generali dopo l'entrata in vigore della Legge Gelli – Bianchi.

DI FRANCESCO MARINO, AVVOCATO



La Legge n. 24 del 2017, meglio conosciuta come Legge Gelli – Bianchi entrata in vigore il 01 aprile 2017, avente a oggetto le: *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”* si pone l’obiettivo di

riordino della materia.

Il suddetto provvedimento legislativo va a colmare le problematiche lasciate irrisolte dalla giurisprudenza precedente e dalla Legge Balduzzi, ovviando, così, le problematiche scaturenti dalla c.d. medicina difensiva (pratica, con la quale gli operatori sanitari difendono

se stessi contro eventuali azioni di responsabilità).

L’atteggiamento cautelativo attuato dagli esercenti le professioni sanitarie vede il suo inizio nell’iter normativo - giurisprudenziale, avviato dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr. 589 del 1999, con cui i



Giudici di Piazza Cavour espongono quanto segue: *“il paziente danneggiato deve provare il contratto o il contatto sociale e il danno (l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una affezione nuova) e allegare un inadempimento qualificato, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno”*. Questo orientamento ha avuto l’effetto di ricondurre la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria nell’alveo della responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale, con risvolti rilevanti sia in materia di onere della prova che in termini di prescrizione del diritto ad essere risarcito.

Tale statuizione giurisprudenziale e la successiva adesione dei giudici di merito, hanno avuto come inevitabile conseguenza il moltiplicarsi dei giudizi risarcitori e la nascita della c.d. medicina difensiva. Giusto per comprendere il fenomeno si riportano alcuni dati. Dal report del Ministero della Salute, pubblicato il 27 Marzo 2015, emerge “che la medicina difensiva incide sulla spesa sanitaria in misura pari al 10,5% del totale. Le voci più significative riguardano: farmaci: 1,9% della spesa, visite 1,7%, esami di laboratorio 0,7%, esami strumentali 0,8%, ricoveri 4,6%”. Si stima, quindi, che l’ammontare

di questa pratica sia quantificabile in 10 miliardi di euro, pari allo 0,75 % del PIL. La cifra riportata è relativa alle sole pratiche di medicina difensiva e non alle questioni risarcitorie.

Al di là dei dati di natura strettamente economica fin qui riportati, la suddetta pratica mostra dei risvolti dai contenuti emotivi difficili da gestire per gli operatori coinvolti nel processo sanitario. Il conseguente stress scaturito dalle problematiche legate al fenomeno della c.d. medicina difensiva causa che: “Il 77,9% dei medici ha praticato medicina difensiva almeno una volta nell’ultimo mese di la-

voro [...] (92,3% nella classe 32-42 anni); Il 68,9% ha proposto o disposto il ricovero di pazienti che riteneva gestibili ambulatorialmente e il 61,3% ha prescritto un numero di esami maggiore rispetto a quello ritenuto necessario per effettuare la diagnosi.” E ancora: “[...] un’indagine Agenas del 2014, effettuata su 1500 medici ospedalieri, evidenzia come il 58% dei camici bianchi pratica medicina difensiva, dato destinata ad aumentare nella misura del 93%.”

Dalla suddetta analisi si evidenzia come lo stato di insicurezza emotiva (che nella fascia c.d. giovane di esercenti di età 32-42 anni arriva al 92,3 %) influisca non solo da un punto di vista economico, e anche in modo assai rilevante, ma produce dei risvolti negativi sull’efficienza e sicurezza dell’attività medico sanitaria.

Da questo punto di vista la Legge Gelli – Bianchi, anche a seguito dell’introduzione del garante per il diritto alla salute, del Difensore civico regionale o provinciale e l’istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, da delle risposte chiare da vari punti di vista. A differenza del Decreto Balduzzi, che con il vago richiamo al 2043 c.c. aveva portato qualche curia a

dubitare sulla natura della responsabilità, la legge Gelli – Bianchi, non si presta ad interpretazioni dubbie, e all’art. 7, in maniera chiara e analitica dispone:

*“co. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.*

*co. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.*


*co. 3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.*

La sopra enunciata natura extracontrattuale della responsabilità dei soggetti indicati al primo e al secondo comma e la portata chiarificatrice di cui al terzo comma,

sicuramente saranno, in parte, utili a contenere il fenomeno della medicina difensiva ed attuare una tutela che risponda alle esigenze di una classe medica che si considera, a ragione, poco tutelata, senza che a ciò vi sia una riduzione della tutela del paziente con conseguente riduzione della spesa pubblica.

In linea di continuità con quanto sopra detto, si pone il successivo art. 9 della legge nr. 24 del 2017, relativo all’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, riportando una serie di giuste tutele a favore dell’esercente la professione sanitaria. Azione di rivalsa esercitabile solo in caso di dolo e colpa e decadenza della struttura entro un anno dal risarcimento se lo stesso esercente non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale.

Elemento di assoluta novità, non esente da critiche da chi gli attribuisce un carattere eccessivamente sommario ma gradito da buona parte degli operatori giuridici del settore è l’introduzione del tentativo di conciliazione attraverso l’utile strumento ex art. 669 bis cpc quale condizione di procedibilità (a dire il vero alternativa all’infruttuoso istituto della Mediazione Civile) e l’obbligatorietà di parte-



cipazione al procedimento di tutte le parti, comprese le Compagnie di assicurazione sulle quali ricade l'ulteriore obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero, in caso contrario, comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

Sorvolando sulla mancanza dei regolamenti attuativi e sugli effetti di una non conciliazione, si può tranquillamente affermare che la disciplina è assai utile a una celere definizione dei casi di *malpractice* e, in una considerazione più globale, una sostanziale riduzione del contenzioso.

L'entrata in vigore della legge è assai recente per trarre le conclusioni sull'effettiva validità dello

strumento, ma, se si considera la bassissima incidenza dell'istituto della mediazione nella definizione di tali questioni e una non trascurabile partecipazione delle parti (sistematicamente assenti in Mediazione) alla procedura di cui ex art. 669 bis cpc a parere di chi scrive il dato è assolutamente positivo.

Tale dato, ovviamente ancora privo di riscontri statistici, è sicuramente dettato da quanto previsto dalla norma stessa che al comma 3 dispone che: "Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti del-

la domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile."

È ovvio l'interesse alla partecipazione delle parti.

A conclusione di questo breve esame degli aspetti sostanziali e processuali relativi alla responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria e in attesa di una piena attuazione della disciplina con riferimento ai regolamenti attuativi e alle attese, quanto necessarie, raccomandazioni previste dalle linee guida previste dall'art. 6 della commentata legge (fondamentali nella delineazione dell'accertamento della responsabilità), si rimanda a quella che sarà l'applicazione pratica della normativa e dei benefici che la stessa potrà apportare al paziente, alle strutture, agli operatori sanitari, e non da ultimo alle casse dello Stato (costi medicina difensiva, risarcimenti e al crescere esponenziale del contenzioso in materia). ■

# 2018 di crescita per il Consorzio Multiservizi Integrati




Essere affiancati H24 dallo Studio Legale Del Re ci da la tranquillità di svolgere serenamente il nostro lavoro.

**G**ianpaolo Guarnaschelli è Presidente di Consorzio Multiservizi Internazionali, una delle realtà leader in Italia nel campo della logistica e dei servizi di pulizia. Da diversi anni al suo fianco c'è lo Studio Legale Del Re.

**Ci può parlare brevemente della sua azienda? (se ritiene opportuno si potrebbe citare fatturato, dipendenti, sedi, ecc.)**

Il Consorzio Multiservizi Integrati, è stato creato per realizzare obiettivi che nessuna impresa singola sarebbe in grado di realizzare, un'impresa moderna e capace di seguire e spesso anticipare le tendenze di mercato che si rivolge a committenti pubblici e privati.



Tra le attività che svolgiamo ci sono sanifiche nelle Industrie alimentari; Pulizie tecniche industriali; Pulizie civili: Pulizie ambito ospedaliero; Servizi di Logistica; Smaltimento rifiuti industriali ed altro. L'azienda ha la sede a Milano e delle arterie operative a Sant'angelo Lodigiano (Lodi, Paese (Treviso) e Roma.

**Quali sono le principali difficoltà organizzative e burocratiche che un'azienda italiana incontra nel settore?**

Gestire un'azienda richiede molto impegno. La burocrazia sempre più presente in azienda ti obbliga ad avere un ufficio organizzato che sia in grado di gestire e organizzare ottimizzando tempi e risorse. Quindi avvalersi di collaboratori preparati e con esperienza diventa prioritario. La sicurezza è un altro aspetto fondamentale da tenere sempre sotto controllo. Avvalersi di consulenti esterni che ti possano seguire e consigliare nelle varie scelte da effettuare.

**Quale l'importanza di una consulenza legale continuativa?**

Mi ricollego a quanto detto sopra. I "problemi" o comunque gli adempimenti sono all'ordine del giorno, essere affiancati h/24 da una struttura come lo **Studio Legale Del Re** ci da la tranquillità di svolgere serenamente il nostro lavoro sapendo che l'aspetto legale e contrattualistico è seguito da un team di professionisti.

**Che obiettivi ha il Consorzio Multiservizi Internazionali per il 2018?**

Gli obiettivi per il 2018 sono sicuramente di crescita e di consolidamento del nostro fatturato. Fornire alle consorziate un supporto per il miglioramento dei livelli di qualità dei servizi e dell'organizzazione aziendale. Proporsi come referente unico del committente per la gestione di tutte le attività che il cliente intende dare all'esterno, fornendo i propri servizi in un'ottica di global service. ■

# Rafforzata la partnership dello Studio Legale Del Re

“La nostra sinergia è fondamentale potendo offrire un’assistenza a 360 gradi sia in Italia che in Spagna con il Gruppo Agaz”.



**E**nrique Zarza, avvocato e socio fondatore del Gruppo Agaz Abogado & Consultores, è specializzato in Diritto Commerciale, Diritto Societario e Diritto Sportivo. Laureato presso l’Università di Granada, ha conseguito il master in “Prática Jurídica”, ha completato i suoi studi in Italia, Francia ed Inghilterra, è stato Presidente de “La Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada” dal 2001 al 2006 ed è membro del comitato esecutivo de la

“Asociación Andaluza de Jóvenes empresarios”.

Il Gruppo Agaz Abogado & Consultores, è specializzato in Diritto Civile, Penale, Commerciale, Tributario, Societario e Sportivo. Fondato da **Enrique Zarza** è uno dei più grandi ed importanti studi della città di Granada e della Spagna. Il **Gruppo** è anche attivo nel settore del diritto sportivo per mezzo del dipartimento “Agaz Sport”.

**Ci può parlare brevemente del suo Gruppo? Come è organizzato?**

Il nostro Studio svolge un’attività multidisciplinare ed è attivo in tutta la Spagna. La sede principale è in Andalusia precisamente a Granada ed abbiamo poi altre sedi ad Almeria ed a Madrid. Il Gruppo è composto da 2 soci fondatori e circa 18 componenti.

**Lo Studio Legale Del Re collabora ormai da alcuni anni con il Grup-**

**po Agaz, quanto è importante per uno Studio Legale oggi avere dei partner internazionali?**

Abbiamo iniziato a lavorare in sinergia con lo Studio Legale Del Re nel 2011 quando curammo insieme l'acquisizione delle quote di maggioranza della società sportiva Cadiz F.C. Con il tempo abbiamo incrementato il rapporto e lavorato assieme in altre attività. La nostra sinergia è fondamentale potendo offrire un'assistenza a 360 gradi sia in Italia che in Spagna potendo contare reciprocamente sulle nostre strutture.

**Con Agaz Sport il vostro Gruppo si occupa, oltre che di diritto sportivo, anche di marketing per lo sport. Quanto è importante nello sport (ma anche in altri settori), che vi sia uno stretto coordinamento tra chi si occupa di**

**diritto, chi si occupa di marketing e delle varie altre funzioni organizzative e di management?**

Agaz Sport è nato nel 2010 sulla base di una rivoluzionaria in termini di servizi per gli atleti. Si tratta della reinterpretazione di un modello di successo americano di fornitura di servizi integrati che include immagine, comunicazione, tassazione, consulenza sportiva o formazione personalizzata. L'allenatore di Granada CF, Joaquín Caparrós o il recordman in apnea Miguel Lozano sono alcuni dei principali clienti di questo settore. Svolgiamo assistenza in materia di contenziosi sportivo, doping, diritti di immagine, vendita di club ecc.

**La professione di Avvocato si sta evolvendo, in Italia, in Spagna ed in tutta Europa. Alcuni temono che questi cambiamenti possano**

**snaturare la figura professionale, mentre altri ritengono che sia l'inevitabile via per un rinnovamento che possa rendere l'Avvocato una figura centrale nella società attuale, con competenze più trasversali e con maggiore capacità di mettersi in rete con altri professionisti, un Avvocato quindi più flessibile per una realtà sociale sempre in mutamento. Che ne pensa? Come dovrà essere a suo avviso l'Avvocato tra 10 anni?**

Ritengo che debba cambiare la concezione dell'Avvocato che hanno le persone. Al tempo l'Avvocato era una figura di spessore culturale ed umano nonché apprezzata sia dai clienti che dalle persone. Oggi sembrerebbe non essere più così. Bisogna quindi tornare al passato ma con uno sguardo al futuro. ■



[ abogados ] [ consultores ] [ sport ] [ ingenia ]

Agaz [ sport ]

"MAXIMIZAMOS TU POTENCIAL"

# Il contratto a termine nel settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali

Profonde trasformazioni negli ultimi anni. Per le aziende del comparto aereo più facili i contratti a tempo per le caratteristiche tipiche del settore.

DI RAFFAELLA MADDALONI E DOMITILLA SERRA, AVVOCATE



L'istituto del contratto a termine ha subito negli ultimi anni profonde trasformazioni ad opera delle diverse riforme che si sono succedute.

Tali cambiamenti hanno inciso anche e soprattutto sull'utilizzo di tale tipologia contrattuale nell'ambito dei servizi aeroportuali.

L'imprescindibile punto di partenza per un corretto esame della figura del contratto a termine è si-

curamente il D.lgs 368/2001 il quale, in attuazione della direttiva 1999/70/CE, ha disciplinato per la prima volta, in maniera completa ed esaustiva, il contratto a tempo determinato, distinguendo, al suo interno, una normativa generale applicabile a tutti i settori, quella di cui all'art. 1, ed una normativa applicabile soltanto al settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, quella di cui all'art. 2.

Mentre l'art. 1 ha previsto al primo comma che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro da parte del datore fosse possibile esclusivamente allorquando ricorressero ragioni di tipo organizzativo, tecnico, produttivo o sostitutivo, l'art. 2 ha riconosciuto esclusivamente alle società operanti nel settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, nella stipulazione di un contrat-

to per il periodo aprile-ottobre, la possibilità di apporre un termine senza dover specificare le ragioni tecnico, organizzative, produttive, avendo lo stesso Legislatore, in questi casi, ritenuto sussistenti, in via presuntiva, tali ragioni giustificative sulla base delle caratteristiche tipiche del settore.

Nel periodo indicato, infatti, registrandosi un picco dell'attività lavorativa, derivante dalla circostanza che il settore del trasporto aereo sia caratterizzato da una forte stagionalità, si rendeva necessario un incremento dell'organico aziendale.

La differente normativa del contratto a termine di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs 368/2001 è stata mantenuta inalterata negli anni e ha superato anche il ciclone riformatore del Job Act il quale, con il D.lgs 81/2015, nel disciplinare in maniera organica i contratti di lavoro ha riservato alle attività caratterizzate da stagionalità disposizioni specifiche che permettono la stipulazione di contratti "acausali" esenti dalle limitazioni percentuali introdotte per i normali contratti a termine.

Il D.lgs 81/2015 contiene, inoltre, numerosi rinvii ai contratti collettivi facendo salve le diverse disposizioni in essi contenute in materia

di contratti a termine.

In tale ambito si iscrive la Parte Speciale del CCNL Trasporto Aereo, sottoscritto in data 11.12.2015, il quale integra la normativa di cui all'art. 2 prevedendo al paragrafo denominato "Stagionalità" che "Le parti confermano il peculiare carattere stagionale delle attività di handling in quanto caratterizzate da stagionalità in senso ampio e da intensificazione dell'attività in particolari periodi dell'anno. La peculiarità stagionale dell'attività è stata confermata dalla *vigenza della specifica normativa di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs 368/01 e s.m.i. che si aggiunge, anche per gli effetti dei limiti quantitativi, alle norme di cui all'art. 19 e succ., D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 così come disciplinate dal presente articolo [...]. Conseguentemente le Parti, a mente dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs 15 giugno 2015, n.81, nel confermare la specificità delle attività stagionali, escludono l'applicazione dell'art. 19, comma 2 dello stesso D.lgs alle assunzioni a termine effettuate per ragioni di stagionalità sopra definite*".

Alla luce di quanto fin qui esposto, è possibile affermare che la disciplina di cui all'art. 2 non può assolutamente considerarsi meramente aggiuntiva ma, anzi, piena-

mente rientrante in un integrato sistema che prevede la fruibilità da parte delle società operanti nel settore del trasporto aereo delle due tipologie di contratti a tempo determinato previsti dal D.lgs 368/2001.

A fronte, quindi, di una regola generale che postula, per la valida stipula di un contratto a tempo determinato, l'esistenza di esigenze oggettive di carattere temporaneo, esiste una regola speciale che ammette, limitatamente ai servizi aeroportuali, la conclusione di un contratto a termine anche in assenza del carattere temporaneo dell'interesse imprenditoriale da soddisfare.

Il regime speciale deve, quindi, considerarsi autosufficiente dal punto di vista causale, proprio perché, come innanzi esposto, viene bilanciato dall'introduzione per legge di limiti percentuali di contingentamento.

Proprio per questi motivi dottrina e giurisprudenza ritengono che i due regimi, quello speciale e quello comune, siano destinati a concorrere, ove sussistano ragioni temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ulteriori rispetto a quelle preventivamente valutate e quantificate nell'art. 2 del D.lgs 368/2001. ■

# Sull'accertamento tecnico preventivo in Previdenza la disciplina è ancora lacunosa

Il problema dell'ambito della cognizione del giudice nell'accertamento tecnico preventivo nelle controversie previdenziali.



DI CRISTIANA FANELE, DOTTORESSA



L'art. 38, d.leg. 98/2011, convertito, con modificazioni, in l. 111/2011, ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 445 bis rubricato "Accertamento tecnico preventivo obbligatorio", al dichiarato scopo di deflazionare e accelerare il contenzioso in materia previdenziale.

In virtù della nuova disposizione, chi intende agire in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, presenta con ricorso al giudice competente istanza di ac-

certamento tecnico per la verifica preventiva delle *condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere*. A ben vedere, l'art. 445 bis c.p.c. configura un nuovo filtro di procedibilità, conferendo -da un lato- all'azione esercitata in giudizio i caratteri dell'immediatezza, -e dall'altro- un aggravamento, in

termini di tempo e di attività, soprattutto se si considera che la disciplina è tutt'ora a tratti lacunosa e dubbia.

Il presupposto generale dell'istituto qui esaminato, è dunque – o meglio dovrebbe essere – unicamente un contrasto *inter partes* sulla sussistenza del requisito sanitario legittimante le pretese avanzate da parte ricorrente. È proprio questo il *busillis*; l'accertamento posto in essere dal giudice, non può prescindere dall'esame di tutti gli altri requisiti socio-economici extra sanitari che fondano il diritto alla prestazione e non fanno altro che individuare in concreto l'interesse ad agire di parte ricorrente.

Ove questi requisiti non esistessero, procedere egualmente all'accertamento tecnico preventivo, al solo fine di definire le questioni sanitarie, sarebbe un'inutile perdita di tempo; equivarrebbe a proporre azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che individuerebbero solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva del diritto e non consentirebbero un accertamento giudiziale nella sua interezza.

L'accertamento del requisito sanitario deve essere infatti inteso come “strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento



to di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso (...). L'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone – come proiezione dell'interesse ad agire ( art. 100 c.p.c.) – che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale e assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di una proliferazione incontrollata e incontrollabile del contenzioso sanitario” (*Cass. Sent. 27.04.2015 n. 8533*).

Solo a seguito di un accertamento sommario, che si concretizza nella verifica della correttezza dell'iter amministrativo, nella verifica dei presupposti processuali e nella tempestività nella proposizione del ricorso, il giudice potrà disporre il richiesto accertamento del requisito sanitario.

Non mancano, tuttavia, pronunce della Suprema Corte antitetiche a quella sopra esposta, totalmente a sostegno della tesi secondo la quale il giudice deve verificare esclusivamente il requisito sanitario; pertanto si auspica un intervento riformatore che riesca a superare criticità e perplessità e che riesca a garantire un'uniformità nella regolamentazione della fattispecie, che non si traduca in un mero rigorismo formale. ■



*Del Re*  
STUDIO LEGALE

**ROMA**

VIA VIRGINIO ORSINI N.21  
TEL 06.32.11.12.35  
FAX 06.32.26.741

**MILANO**

VIALE EMILIO CALDARA N. 22  
TEL 02.54.10.60.36  
FAX 02.87.15.28.71

**CROTONE**

VIA I MAGGIO N. 25  
TEL 0962.90.05.35  
FAX 0962.90.58.92